



Città di Siracusa Protezione Civile

Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura

Art. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque, abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Nel periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre, è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agricoli soggetti a colture cerealicole estensive o comunque facilmente infiammabili, lungo le strade comunali, provinciali, statali, che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane e lungo le sedi autostradali e ferroviarie, ricadenti nel territorio comunale, di:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- Far brillare mine;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli che producano faville;
- Usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- Fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- Compire ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti;
- Parcheggiare a contatto con l'erba secca.

Art. 2

I proprietari, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenza non coltivate, a riposo e abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante:

- la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo estirpando sterpaglie e cespugli;
- il taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade;
- tenendo i terreni di cui sopra, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri da covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno;
- provvedendo alla immediata rimozione dei rifiuti, di tutti i residui derivanti dalla pulitura di cui ai punti precedenti, e di quant'altro possa essere veicolo di incendio, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpate e/o banchine;
- mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Tali interventi devono essere attuati entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indulgo ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno ai trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza di metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt. 10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, prive di parafuoco sopra citati.

Art. 4

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

L'obbligo della fascia protettiva si estende a 20 metri per i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive.

Art. 5

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente attrezzarsi di idonei mezzi di spegnimento seguendo le prescrizioni impartite dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato, comunque avvisando, un giorno prima dell'intervento di pulizia, il Comando di Polizia Municipale. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia spento.

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre alla distanza di mt. 200 dai boschi se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa

comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali di impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, peschetti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Art. 6

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

Art. 7

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;

Art. 8

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;

Art. 9

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 10

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- Le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;

- Si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

Art. 11

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Art. 12

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne nei boschi o in qualsiasi parte del territorio comunale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo forestale mediante il numero verde "1515", ai Vigili del fuoco mediante numero verde "115", o ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115
- Corpo Forestale tel. 1515
- Comando Polizia Municipale tel. 0931462644 – 800632328
- Arma Carabinieri tel. 112
- Questura tel. 113

Art. 13

- a. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **euro 51,00** ad **euro 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n° 16.
- b. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n°689, con provvedimento del sindaco.
- c. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 137,55** determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;
- d. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di **euro 150,00**, ai sensi dell'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006;
- e. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesto d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Art. 14

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.